

Francesco Paolo Casavola, *De Re Publica. I. Laicità* (a cura di Francesco Fasolino e Francesco Lucrezi. Prefazione di Filippo Patroni Griffi, postfazione di Marco Valentini), Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 176.

Luigi Sandirocco*

Il volume accorpa una serie di interventi dello studioso, legati da una visione unitaria e sfaccettata e da una raffinata interpretazione giuridica sul concetto della laicità e dei suoi principi, sublimata da quella che è ormai nota come “Sentenza Casavola”¹, cardine imprescindibile in argomento perché eleva il valore della laicità a principio supremo della Costituzione. L’autore si sofferma brevemente sui criteri di redazione del testo (pp. 9-14), il primo di un progetto di cinque accorpamenti dal titolo *De Re publica*, che vedrà la pubblicazione in successione di *Storia, Forme, Valori ed Europa*, sottolineando l’accurata opera di revisione e di armonizzazione nella fase strutturale per la sua organicità, e altresì la filosofia ispirativa. Il libro è pubblicato nella collana Il Grifone diretta da Marco Valentini (p. 155), fondata per una riflessione su democrazia, istituzioni, etica del servizio pubblico attraverso saggi e studi brevi, prolusioni e lezioni, conferenze e conversazioni, riflessioni, memorie e ricordi².

Nella prefazione (pp. 15-20) Filippo Patroni Griffi inquadra subito le linee direttive del pensiero di Casavola incanalate sulla laicità dello Stato di diritto e sulla dignità della persona, che attraverso il contratto sociale dà a esso vita con tutti i meccanismi che lo rendono vivo, equo e funzionale con il suo sistema di regole e contrappesi, nella distinzione fra trono e altare, tra le libertà civili e quelle religiose. Nella carta costituzionale la parola “laicità” non compare in alcun passo del dettato normativo, ma questo non significa che il principio venga tenuto a

* Professore aggregato di Diritto romano presso l’Università degli Studi di Teramo.

¹ Cass. 12 aprile 1989 n. 203.

² È questa la seconda selezione in collana di scritti di Casavola, che fa seguito a *Guerra e Pace, 1943-1945*, pubblicato nel 2022.

marginale, in quanto l'astrattezza della legge ha quale fondamento la concretezza dell'individuo come portatore di diritti e di libertà, tra cui anche quella religiosa che ne attraversa la sfera più intima e personale, delle convinzioni e della coscienza, del cittadino e del credente, della società civile e della comunità spirituale. Francesco Fasolino³ pone l'accento sulla mutabilità proteiforme della laicità come componente della società contemporanea, perché valore indispensabile a un consorzio umano pluralista e multiculturale, fluido ed elastico per quanto ancorato alle questioni fondamentali della vita e della libertà dell'uomo e riferimento del giudice e del legislatore. Nella gerarchia delle fonti del diritto, essa è configurabile come un super principio costituzionale (p. 21) e tale può evincersi dalle norme fondamentali del sistema italiano⁴ che hanno come imprescindibile riferimento la cosiddetta "sentenza Casavola", già citata, sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, e trova eloquente derivazione nelle decisioni della giurisprudenza sia italiana sia europea in diverse tematiche quali l'insegnamento della religione, la cittadinanza, l'obiezione di coscienza, la coesistenza di diverse confessioni, la vita e il fine vita, i diritti del nascituro e la procreazione assistita (pp. 30-34).

Il primo saggio, *Stato laico: l'esperienza italiana*, è l'ampliamento e l'approfondimento dell'articolo *Costituzione italiana e valori religiosi*⁵. Nell'esperienza giuridica romana la religione pervadeva il diritto pubblico, ma senza un carattere "nazionale" del culto, permeabile da altre credenze in base a un astratto principio di tolleranza che solo il cristianesimo potrà incrinare proprio perché andava a minare dall'interno le basi stesse dell'apparato politico-istituzionale a causa del rifiuto della subalternità allo Stato e della parificazione con gli altri dei. La nuova religione monoteista, invece, impone un ripensamento sulla libertà religiosa e sulla coesistenza di culti diversi, poiché il mondo romano

³ Intervento inedito.

⁴ Cass. Sez. un. 14 marzo 2011 n. 5924.

⁵ F.P. CASAVOLA, *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, in F.M. D'IPPOLITO (cur.), *Itinerari della civiltà giuridica*, Napoli 2005, 193ss., già edito come *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, in G. DALLA TORRE (cur.), Torino 1993, 59ss.

reagisce con la persecuzione, avvertendo i rischi di destabilizzazione, per poi riconoscere la libertà di culto all'interno del perimetro dell'impero. Il crollo della *pars occidentalis* vede la nascita di nuovi regni sui quali si staglia l'ombra papale, a differenza dell'impero d'Oriente dove si impone un'autocrazia che ha l'impronta del cesaropapismo. La religione scuote le strutture istituzionali dapprima con la predicazione nel Regno di Boemia di Jan Hus (XV sec.), quindi con la lacerante riforma luterana in Germania (scaturita dall'affissione delle 95 tesi di Wittenberg del 1517) che in una parte considerevole dell'Europa recide sanguinosamente i fili con Roma (sino alla guerra dei trent'anni, 1618-1648 e la Pace di Westfalia), dopo che nel 1555 ad Augusta si era adottato il principio del *cuius regio eius et religio* proprio per compenetrare le due sfere, ma dando al solo sovrano la libertà di scelta e imponendo ai sudditi l'obbligo di dividerla. È con le rivoluzioni liberali che assistiamo a un processo di secolarizzazione che stempera la natura degli stati confessionali distanziandoli dal potere spirituale attraverso l'autonomia strutturale.

Nonostante nel 1929 i Patti lateranensi, chiudendo la Questione romana che si trascinava dal 1870, sancissero per il Regno d'Italia la religione cattolica come religione di Stato (confessionalismo caduto solo nel 1984 [p. 97 e pp. 108-109]), i culti acattolici erano parimenti riconosciuti. L'Italia repubblicana accoglieva nell'art. 8 della Costituzione il principio di eguaglianza di ogni credo davanti alla legge e della libertà di professione (purché, ovviamente, non in contrasto con la legge stessa) e all'art. 7 la separazione tra Stato e Chiesa. Casavola spinge il suo ragionamento sui problemi della coscienza attraverso il filtro di quattro sentenze della Suprema Corte in tema di giuramento. La n. 58 del 6 luglio 1960 è inerente a un testimone il quale rifiutò la formula di rito (art. 449 c.p.p.) eccependo che il richiamo a Dio fosse in contrasto con il proprio convincimento religioso e con la propria coscienza (pp. 41-43 e p. 95 ss.). La Cassazione ritenne l'inesistenza di una violazione dell'art. 21 da parte dell'ateo. La sentenza n. 85 del 1963 sanciva che il giuramento non fosse un atto di culto imposto, essendo richiamati valori religiosi astratti e indistinti, ma precisando che la sfera spirituale non può né contrastare né superare l'ordinamento giuridico statale. Nel 1979 la Corte evidenzia che la tutela costituzionale degli artt. 19 e 21 riguarda l'opinione religiosa

della persona nella sua singolarità e identità; la formula del giuramento ex art. 251 c.p.c. per un non credente implica una duplice lesione della libertà di coscienza, e ne deriva la dichiarazione di illegittimità di tutte le norme prive dell'inciso «se credente» (pp. 4-5-46). La quarta sentenza in esame, la n. 234 del 1984, dichiara inammissibile la questione inerente un credo che vieti il giuramento *sic et simpliciter*, perché di pertinenza del legislatore. In sintonia anche l'atteggiamento per quanto concerne i delitti contro il sentimento religioso che evolve dalla collettività alla singola persona, con una disamina puntuale del vilipendio e dell'oltraggio (pp. 48-50). Il principio di laicità, dunque, come garanzia dello Stato alla libertà religiosa in senso pluralista, confessionale e culturale, con divieto di discriminazione e di non limitazione nel rifiuto di professare alcuna fede (p. 52).

Il secondo intervento, *Laicità tra religione e diritto nell'esperienza del mondo antico*⁶, affronta una questione di rilievo politico-costituzionale di separazione dei poteri tra Stato e Chiesa, con il progressivo confinamento della scelta religiosa nella sfera più intima e personale. Casavola ricorda le radici della cultura occidentale attraverso le esperienze ebraica, greca e romana nelle quali non esiste un unico canale filosofico e interpretativo nel rapporto tra religione e diritto, indipendentemente dalla matrice monoteistica e da quella politeistica (pp. 56-66). Nell'età più risalente di Roma lo *status* perfetto è quello della *pax deorum* che gli uomini devono custodire o raggiungere, non turbando mai quell'equilibrio né ponendosi in contrasto con esso. Ne deriva che coloro che detengono le chiavi di una complessa ritualità, i *sacerdotes*, sono funzionari pubblici che indirizzano la comunità di fedeli/cittadini attraverso le articolazioni sociali. *Ius* e *iustitia* reggono il rapporto degli uomini con le divinità e i trasgressori sono duramente puniti, fino al prezzo estremo della vita. Il diritto sacro è parte del diritto pubblico e si estenderà dalla casta sacerdotale ai giureconsulti con un progressivo travaso di ruolo e di conoscenza, in direzione della laicità. Quella della fede sarà propria del

⁶ F.P. CASAVOLA, *Laicità tra religione e diritto nell'esperienza del mondo antico*, in *Studium* 90 (1994) 1ss., e anche in *Sententia legum cit.*, II, *Metodologia e storia della storiografia*, Napoli 2001, 379ss.

cristianesimo, la laicità nell'incredulità si muove al di fuori del perimetro della religione: la prima rivela la verità, la seconda la cerca. Ma è nodale il fatto che il nuovo monoteismo liberava l'individuo dallo Stato, nel nome di un'alterità (Mt 22, 15-21; Mc 12, 13-17; Lc 20, 20-26) e quindi l'impero non poteva ammettere la dispensa dalla lealtà, combattuta con le persecuzioni fino a Costantino (Eus. *V. Const.* 1.27.2). Dopo di lui l'impero sarà risacralizzato e Giustiniano riconurrà verso l'*auctoritas Dei* l'eredità millenaria di Roma trasferita sul Bosforo, focalizzando l'investitura divina del potere secondo quella legittimazione derivata da San Paolo (*nulla potestas nisi a Deo* [p. 93]).

Comunità cattolica, istituzioni pubbliche, società civile è il filo conduttore del terzo capitolo (pp. 79-88) che riprende anche il titolo da un preesistente lavoro⁷. In passato la comunità cristiana europea coincideva con la comunità civile e non esisteva una discrasia tra la vita religiosa e quella politica, nazionale o meno. Attualmente i due concetti non si sovrappongono dal punto di vista identitario e a detta di Casavola è difficile ipotizzare la reversibilità di questo tracciato evolutivo. Non a caso i termini "cristiano" o "anima" esprimevano la persona, mentre negli Stati contemporanei l'elemento confessionale resta al di fuori della concezione istituzionale improntata alla laicità⁸. Il sistema giuridico italiano vede consacrato tale principio nella sentenza 203/1989 della Corte costituzionale (p. 109) mentre la tutela della libertà religiosa emerge dagli artt. 2, 3, 7,8, 19 e 20 della Carta (pp. 109-110 e p. 133). L'autore si produce in una serie di rilievi (pp. 81-88) che focalizzano evoluzione, mutazioni e caratteristiche della società, attraverso un quadro politico-giuridico che ha come coordinate l'*idem sentire* spirituale, sia religioso sia di appartenente a una comunità pubblica, oltre le manifestazioni esteriori, la coscienza, il pensiero e la concezione del vivere in relazione con gli altri in uno schema statale.

⁷ F.P. CASAVOLA, *Comunità cattolica, istituzioni pubbliche, società civile*, in *Studium* 90 (1994) 327ss.

⁸ La natura è esplicitata all'art. 2 della Costituzione della Repubblica francese e all'art. 13,1 della Costituzione della Grecia.

I concetti di *Secolarizzazione e laicità*⁹ sono affrontati in una sapida analisi che si articola in una quindicina di pagine (pp. 89-105) che denotano una rimarchevole acutezza nel passare in rassegna una serie di elementi caratterizzanti il valore pubblico e privato della fede e la valenza della distinzione dei poteri spirituale e temporale, anche in chiave storico-evolutiva (pp. 92-94) e quindi con una casistica giuridica che amplia la prospettiva già tracciata in precedenza (pp. 95-99). Il processo di secolarizzazione, a detta di Norberto Bobbio, non nasce dalla ribellione di Martin Lutero ma dalla rivoluzione scientifica di Galileo Galilei¹⁰. Oggi non mancano le riflessioni sul cristianesimo in Europa e sulle modalità di impostazione di un discorso che ha parametri costanti e variabili¹¹ (p. 105), come su *Religione, scienza, politica, laicità dello Stato*¹² (pp. 107-118), la cui chiusa è affidata a una duplice riflessione, quanto mai attuale, di Benedetto Croce¹³.

Il sesto e ultimo contributo di Casavola, *La laicità come distinzione di ambiti e come difesa della libertà umana*¹⁴ (pp. 119-126), apre con un inquietante saggio di Samuel P. Huntington del 1993¹⁵ sullo scontro tra le otto grandi civiltà contemporanee (occidentale, confuciana, giapponese, islamica, indu, slavo-ortodossa, latino-americana, africana) e dal turbinoso rimescolamento di equilibri geopolitici di conseguenza all'11 settembre 2001 con l'attentato alle Torri gemelle di New York. Lo studioso affonda il bisturi sull'evoluzione politico-sociale dello stato-nazione di matrice europea e dall'affermarsi di un modello extra-europeo

⁹ F. P. CASAVOLA, *Secolarizzazione e laicità*, intervento del 2003, inedito.

¹⁰ N. BOBBIO, *Micromega* 2/2000, 14.

¹¹ J. RATZINGER, *Fede, Verità, Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni nel mondo*, Cantagalli 2008, 186, 205.

¹² F.P. CASAVOLA, *Religione, scienza, politica, laicità dello Stato*, in *Diritto e religioni* 1/2 (2006) 239ss.

¹³ B. CROCE, *Cultura e vita morale*, Laterza, Bari 1926, 147-148; ID., *Historia ecclesiastica fondata dal cristianesimo*, 287.

¹⁴ F.P. CASAVOLA, *La laicità come distinzione di ambiti e come difesa della libertà umana*, in *Costituzionalismo.it* 1 (2007).

¹⁵ S.P. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations?*, in *Foreign Affairs*, 72, 3, 1993 (ried. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon and Schuster, 1996).

in cui lo Stato ha un endoscheletro religioso, alieno dalla moralità laica prodotta dalla secolarizzazione sull'onda del pensiero scientifico e filosofico (p. 120). Il fondamentalismo esogeno e il terrorismo di matrice islamica spingono, se non addirittura impongono, verso un profondo ripensamento della laicità da parte di cattolici e atei e un'alleanza difensiva dal pericolo di sovvertimento di una scala di valori radicati, irrinunciabili al di là del contrasto storico tra Stato e Chiesa. Tale patrimonio poggia su tradizioni sociali, mentalità collettive, diritto, politica, religione, ma anche sulle grandi questioni sociali come la bioetica, le libertà, la scienza, l'istruzione, la famiglia, la sessualità, non condivise da una società multiculturale che cambia connotazione sulla spinta dell'immigrazione da contesti storici, sociali e politici e naturalmente religiosi del tutto differenti. Una doppia fenomenologia della laicità che incontra ancora resistenze a superare l'anacronismo di una Chiesa-Stato antagonista nelle manifestazioni di pensiero e nell'indirizzo delle istanze sociali, culturali ed etiche filtrate dalla coscienza religiosa. Ma d'altronde il Concilio Vaticano II ha trattato proprio la laicità in alcuni suoi documenti, a ulteriore riprova di un messaggio non ambiguo di tutela e di affermazione della libertà e della dignità dell'uomo.

Il volume propone quindi un testo di Francesco Lucrezi¹⁶, dal titolo *Il principio di laicità nella sentenza costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989 (cd. "Sentenza Casavola") e nel Canto XIX dell'Inferno* (pp. 127-153) che prende le mosse proprio dal testo del provvedimento della Suprema Corte. In esso si esplicita che il *genus* (valore della cultura religiosa) e la *species* (principi del cattolicesimo nel patrimonio storico italiano) concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità al servizio delle concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini nell'esercizio della libertà costituzionale di religione (pp. 129-131). I passi danteschi (*Commedia*, 1-6; 46-54; 115-117) introducono poi un singolare accostamento, con la premessa che pur mancando nel Medio Evo la nozione di laicità non mancavano però gli elementi in essa compresi dalla considerazione contemporanea. Se nella Costituzione la

¹⁶ F. LUCREZI, *Amministrazione pubblica* 110 (2022) 48ss.

parola “laicità” non appare in maniera diretta, non significa che non esista il concetto spirituale, al pari di quanto rinveniamo, pur non leggendolo, nei versi di Dante. Nella sentenza lo Stato non dichiara la sua indifferenza sul tema religioso, ma consacra la libertà negativa di non professare alcuna fede, e quindi la piena libertà di coscienza. Lucrezi passa alla disamina puntuale, quindi, dei passaggi del XIX Canto, attraverso due piani distinti: il rapporto tra il regno di Dio e il regno di Cesare, e la libertà di coscienza individuale rispetto ai comportamenti terreni dei rappresentanti dell’uno e dell’altro. Il principio della separazione tra Stato e Chiesa comporta che il primo non può in alcun modo schierarsi, né pro né contro il clericalismo: questo è per il bene di entrambi ed è questo che Dante esprime nel trattare i dannati per simonia, ovvero il commercio di cose dello spirito per averne vantaggi materiali. Il tradimento è duplice e offende la giustizia, la buona fede e il timor di Dio. Atroce la punizione che il Poeta escogita per sottolineare il suo disprezzo morale che non prevede neppure la pietà cristiana. D’altronde lui vive in un’epoca in cui il potere temporale della Chiesa è pervasivo e accettato come inevitabile, ma da lui ritenuto nefasto e scandaloso, tant’è che evoca la donazione di Costantino quale origine del male¹⁷, decisione letteraria che secondo lo studioso rappresenta una pietra miliare della laicità con secoli d’anticipo sulle ventate rivoluzionarie degli Stati Uniti e della Francia (p. 141). La separazione espressa nettamente da Gesù Cristo nei Vangeli non rappresenta quindi un arretramento rispetto al potere statale ma solo la delimitazione della fede alla sfera spirituale, non antitetica e quindi neppure assimilabile all’esperienza temporale. Il secondo concetto di laicità è contenuto nel pensiero di Dante, tanto laico quanto cristiano (p. 150), sulla santità della Chiesa non disgiunta dalla libertà di critica verso chi la rappresenta (pp. 146-147): essa è stata voluta da Dio per redimere spiritualmente l’uomo, mentre l’impero deve realizzare la

¹⁷ Il *Constitutum Constantini* è un apocrifo che Dante non poteva ovviamente conoscere per tale, conservato in copia nel *Decretum Gratiani* del XII secolo, la cui falsità è stata dimostrata inequivocabilmente nel 1440 da Lorenzo Valla con *De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio*, pubblicata solo nel 1517 e per di più in ambienti protestanti per screditare la Chiesa cattolica.

giustizia sulla terra¹⁸ (pp. 143-144 e pp. 147-148). La giustizia non può essere servita da un potere terreno che si confonde con quello ecclesiastico (p. 151), ed è il concetto che Casavola vivifica come presidente della Corte Costituzionale nel segno della dignità assoluta dell'uomo inteso come persona, requisito valoriale di ogni diritto e concreta possibilità di esprimere la propria libertà (pp. 152-153).

Il libro è suggellato dalla postfazione di Marco Valentini (pp. 155-160) il quale rimarca la capacità di queste riflessioni di aprire nuove e rilevanti suggestioni e campi di indagine in argomento (p. 156) e di pensiero della ricerca etica (158), in una sintesi significativa tra assoluti democratici e ispirazioni religiose, di valenza morale oltre che giuridica (p. 160).

La struttura del volume, per peculiarità e originalità d'impianto, non richiede né l'indice delle fonti né una bibliografia riassuntiva. Il prodotto editoriale, pertanto, risulta sapientemente compiuto in questa forma, dottamente sorretta da impostazione e sviluppo. La vocazione del testo è di tutta evidenza di circuitazione specialistica, ma non può escludersi un interesse diretto di chi voglia approfondire solo un tema che ha numerosi addentellati alla quotidianità e di cui Casavola fornisce un originale indirizzo di lettura e di analisi.

¹⁸ F. LUCREZI, *Justice, Law and Revenge in the Justinian's Speech of Dante's Comedy. Short Remarks in the 6th 'Canto' of Paradise*, in *BIDR* 111 (2007) 405ss.; ID., "*Iustitia super principem, super arma, super leges*". *La giustizia di Traiano in Dante*, in *La giustizia di Traiano. Dalla realtà alla leggenda* in F. COSTABILE (cur.), *Minima Epigraphica et papyrologica* 22 (2019) 327ss.